

ALLEGATO 1

(a progetto di fusione CAVI IN CAMT ex art. 2501 ter cod. civ.)

"STATUTO"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 E' costituita una società cooperativa denominata: "Consorzio Agrario del Tirreno società cooperativa “.

1.2 La sede è fissata nel Comune di Grosseto all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.

1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) senza che ciò costituisca modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale.

1.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 2 - Durata

2.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 3 - Normativa generale

3.1 Il Consorzio Agrario del Tirreno società cooperativa (di seguito

indistintamente Consorzio o Cooperativa) è regolato oltre che dagli articoli 2, 5 e 6 della legge 28 ottobre 1999 n. 410 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 9 della L. 23 luglio 2009 n. 99, dalle altre leggi speciali in tema di cooperazione e anche, in quanto compatibili, dalle norme previste nel titolo VI del libro V del Codice Civile (artt. 2511 e ss.) e per quanto non previsto dal predetto titolo dalle disposizioni sulla società per azioni in quanto compatibili ed infine dal presente Statuto.

Art. 4 – scopo mutualistico

4.1 La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale alla valorizzazione ed intensificazione dello scambio mutualistico. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge 23 luglio 2009 n. 99, i consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'art. 2513 del Codice Civile, qualora rispettino i requisiti di cui all'art. 2514 dello stesso Codice.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 5 - Scopo sociale

5.1 La cooperativa persegue lo scopo di consentire ai soci, tramite la gestione dell'impresa in forma associata, l'innovazione ed il miglioramento della produzione agricola, nonché la predisposizione e gestione di servizi all'agricoltura. Essa opererà, con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.

5.2 La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del

Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Art. 6 - Oggetto sociale

6.1 La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto:

a) la produzione, l'acquisto e la commercializzazione in qualunque forma e con ogni mezzo, anche importando ed esportando, mangimi e altri prodotti zootecnici, fertilizzanti, antiparassitari, sementi, derrate, materie prime, semilavorati prodotti finiti, merci, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed all'agricoltura, ivi compresi i carburanti e lubrificanti;

b) l'acquisto e la commercializzazione in qualunque forma e con ogni mezzo, anche importando ed esportando, macchine ed attrezzi agricoli e da giardinaggio, attrezzature zootecniche, parti di dette macchine ed attrezzature nonché loro ricambi, accessori o beni di consumo;

c) l'organizzazione e la gestione di attività consulenziali, di assistenza tecnica e di servizio in genere nell'interesse dell'agricoltura che saranno ritenute utili e/o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali addebitandone il relativo costo a fruitori; a titolo meramente esemplificativo potrà trattarsi di servizi di macchine agricole, di approvvigionamento di bestiame anche

selezionato ovvero di consulenze e mezzi tecnici necessari per la conduzione delle aziende agricole dei soci, ecc.

d) l'esercizio di prestazioni inerenti i servizi post-vendita di tutti i beni prodotti e/o commercializzati, e la conduzione in tale ambito con il sistema dell'appalto per conto terzi o con gestione diretta, sia in sede fissa che ambulante, di officine meccaniche di montaggio, manutenzione e riparazioni di macchine ed attrezzature agricole, industriali, di giardinaggio e zootecniche, per ogni genere di intervento necessario e quindi meccanico, motoristico, elettrauto, di carrozzeria e di gommista;

e) l'assunzione di mandati di agenzie di assicurazione;

f) l'esecuzione, la promozione e la agevolazione della raccolta, del trasporto, della lavorazione e del collocamento dei prodotti agricoli e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura;

g) l'esercizio delle attività di cui all'art 2135 Codice Civile, assumendo la conduzione di fondi e aziende agricole in proprietà, affitto o qualsiasi altra forma, nonché conducendo l'allevamento di animali, direttamente o indirettamente mediante contratti di natura associativa;

h) il provvedere alle operazioni di produzione, di utilizzazione, trasformazione e vendita, anche in forma collettiva, dei prodotti agricoli, agro-alimentari ed agro-zootecnici;

i) la concessione in locazione o comodato di macchine ed attrezzi agricoli, industriali, da giardinaggio e destinati all'allevamento zootecnico;

j) il compimento direttamente o come intermediario di operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di

prodotti agricoli per la trasformazione e/o vendita collettiva dei prodotti

medesimi per espressa previsione della legge 28 ottobre 1999, n. 410;

k) la formulazione, nell'ambito dei suoi fini istituzionali, anche in qualità di

organizzatore di produttori, di programmi per la disciplina, la concentrazione,

il potenziamento, la valorizzazione, delle produzioni e del mercato, curandone

l'attuazione anche emanando regolamenti e disciplinari vincolanti per i soci in

materia di produzione e commercializzazione, al fine di valorizzare e tutelare

le produzioni trattate; la promozione di proprie linee di produzioni biologiche,

di programmi di rintracciabilità, di accordi interprofessionali, di marchi di

qualità dei prodotti e la richiesta di iscrizione nell'elenco delle IGP, DOP,

DOC e di ogni altra iscrizione per la tutela e la promozione dei prodotti

medesimi, nel quadro dei generali orientamenti dell'economia regionale,

nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell'Unione Europea;

l) la immissione sul mercato, in forma diretta o in nome e per conto degli

aderenti, delle produzioni dei soci qualora il Consorzio espliciti anche

l'attività di "Organizzazione di Produttori" allo scopo di conseguire con ciò

una effettiva concentrazione della produzione dei soci ad essa aderenti,

attenendosi alle relative disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed

adempiendo a tutti i conseguenti obblighi, ivi compresi gli obblighi a carico

dei soci;

m) la partecipazione all'attuazione d'iniziativa od interventi previsti dalla

regolamentazione comunitaria o nazionale o regionale nel settore d'attività

della Società;

n) l'utilizzazione, per il conseguimento dei propri scopi, di finanziamenti e

contributi disposti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni o da altri

Enti Pubblici;

o) la promozione dell'autofinanziamento, stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, mediante la raccolta di prestiti e limitatamente ad essi, il tutto esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti fissati dalla legge per le agevolazioni fiscali; le modalità di raccolta, gestione e rimborso dei prestiti saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci;

p) tutte le attività suddette, ad esclusione di quelle afferenti la qualifica di "Organizzazione di Produttori" potranno essere compiute anche con non soci in armonia con le previsioni di cui alla legge 410/1999, prestando anche verso questi ultimi garanzia ad acquirenti e produttori, altresì concedendo crediti agli acquirenti, quando tali attività appaiano giustificate ai fini del migliore raggiungimento dello scopo mutualistico.

6.2 Essa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge, in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione dei valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'impresе editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 della

legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

6.3 Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

Art. 7 - Esercizio dell'attività

7.1 La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, intratterrà rapporti, prevalentemente con soci; potrà comunque svolgere la propria attività anche verso i non soci.

7.2 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, i soci instaurano con la cooperativa, un rapporto mutualistico, in qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente purché compatibile con le norme specifiche in materia di società cooperative.

Art. 7 – bis – Sezioni di attività

7-bis.1 Il Consorzio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. f-septies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, può istituire per ciascun settore o prodotto agricolo una o più sezioni di

attività, con gestioni separate, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, che si obbligano a commercializzare i propri prodotti con le modalità previste dal successivo articolo 13-bis.

7-bis.2 Il Consorzio può richiedere per le sezioni il riconoscimento come organizzazione di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e relative disposizioni di attuazione. I vincoli ed i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione ed agli imprenditori aderenti.

7-bis.3 La presentazione delle domande di adesione alla sezione si effettua con le modalità previste dall'articolo 10. Nella domanda i soci devono specificare di assumere gli obblighi di cui al successivo articolo 13-bis.

7-bis.4 Per ogni sezione è costituito un comitato consultivo costituito da 1 a 7 membri che adotta indirizzi per la gestione del prodotto oggetto dell'attività della sezione. Alle riunioni del comitato consultivo partecipa, in qualità di segretario, il Direttore del Consorzio.

7-bis.5 Alla sezione si applicano le norme stabilite dalla regione Toscana, dal d.lgs. n. 102 del 2005 e relative disposizioni di attuazione, con riferimento al numero minimo degli imprenditori aderenti, soci del Consorzio, ed al volume minimo di produzione ad essi riferito per ciascun settore o prodotto oggetto dell'attività della sezione.

TITOLO IV

Soci cooperatori

Art. 8 - Soci cooperatori

8.1 La cooperativa, in linea con le disposizioni di legge, definisce soci

cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta.

8.2 La responsabilità dei soci è limitata al valore nominale delle azioni sottoscritte. Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed il numero dei soci non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge. Il capitale sociale è suddiviso in azioni ciascuna del valore nominale di euro venticinque (euro 25,00). I nuovi soci e i sottoscrittori di nuove azioni dovranno versare, oltre l'importo delle azioni sottoscritte, anche l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli azionari a norma dell'articolo 2346 cod. civ. 8.3 In particolare sono

Soci Cooperatori:

- le imprese agricole, siano esse persone fisiche, società, enti o associazioni aventi o meno personalità giuridica e loro consorzi che esercitano le attività agricole di coltivazione estensiva o intensiva del fondo anche per colture specializzate, la silvicoltura, l'allevamento di animali, nonché le attività

connesse con le precedenti e comunque tutte le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;

- le imprese che conferiscono le produzioni oggetto d'attività nel rispetto degli scopi di cui al precedente art. 6 (lett. k, l, m);

- gli operatori nel settore della lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici siano essi ditte individuali, società, enti, associazioni, aventi o meno personalità giuridica e loro consorzi.

Art. 9 - Requisiti dei soci

9.1 Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

9.2 Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

9.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

9.4 Il socio cooperatore stabilisce, con la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, in conformità con l'apposito regolamento, un rapporto di scambio mutualistico.

9.5 Non possono in ogni caso essere ammessi come soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della

cooperativa.

9.6 E' inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

9.7 I soci, non persone fisiche, siano essi società, enti e associazioni aventi o meno personalità giuridica e loro consorzi dovranno indicare le generalità della persona che li rappresenta con l'indicazione dei poteri.

9.8 Se l'impresa socia non è individuale, le quote dovranno essere intestate collettivamente alla ditta stessa e non ai singoli suoi componenti, fermo il principio che per tutti i rapporti fra la società e la ditta socia dovrà essere fatta la designazione del rappresentante di cui sub 9.7.

Art. 10 - Domanda di ammissione

10.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

c) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite

massimo fissato dalla legge;

d) per le società, enti, associazioni aventi o meno personalità giuridica e loro consorzi, ove necessario ai sensi del loro statuto sociale, la data della delibera adottata dall'organo sociale competente con la quale è stata decisa l'adesione, allegando in tal caso un estratto della delibera stessa unitamente a copia dello statuto vigente;

e) la dimensione dell'azienda agraria gestita, le tipologie colturali praticate, il numero dei capi allevati;

f) nel caso sia svolta dalla Società anche l'attività di "Organizzazione di Prodotto", il produttore che già sia socio della Società dovrà richiedere la conversione della posizione associativa, presentando apposita domanda secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, mentre, se trattasi di nuovo socio, l'aspirante socio della sezione di attività "Organizzazione di Prodotto" dovrà presentare domanda d'adesione indicando gli estremi richiamati nel regolamento interno;

g) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Art. 11 - Procedura di ammissione

11.1 Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera, entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della domanda, l'ammissione a socio e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale, e dell'eventuale sovrapprezzo.

11.2 La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta (60) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione Assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta (30) giorni dalla data dell'Assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 - Obblighi dei soci cooperatori

12.1 I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dal Consiglio di Amministrazione:

- le somme dovute per la sottoscrizione delle azioni;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 I soci cooperatori, infine, al pari delle altre categorie di soci, sono obbligati ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

12.3 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

12.4 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 13 - Diritti dei soci cooperatori

13.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

13.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un appresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 13-bis – Adesione alla sezione di attività

13-bis.1 L'adesione alla sezione può essere contestuale o successiva all'ammissione al Consorzio. Oltre a quanto previsto dall'articolo 12 il socio si obbliga a contribuire alla costituzione dei fondi di esercizio nonché a versare eventuali contributi stabiliti dal consiglio di amministrazione del Consorzio per il funzionamento della sezione.

13-bis.2 Il trasferimento delle azioni del socio aderente alla sezione può

avvenire dopo che è decorso il termine triennale dall'adesione alla medesima.

13-bis.3 I soci che aderiscono alla sezione si obbligano espressamente a:

a) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta della sezione;

b) non aderire ad altra OP o ente con vincolo di conferimento per i prodotti oggetto dell'attività della sezione;

c) commercializzare la propria produzione agricola oggetto dell'attività della sezione rispettando i vincoli ed i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali nonché le condizioni fissate dal Consiglio di amministrazione. Ai fini del rispetto di tali obblighi sono esclusi dal computo i prodotti reimpiegati nell'azienda del socio ed i prodotti dal medesimo autoconsumati.

d) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio dall'adesione alla sezione e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione.

13-bis.4 I soci sono tenuti ad esibire la documentazione prevista dalla normativa in materia, in occasione delle ispezioni disposte dalle autorità di controllo.

13-bis.5 Con delibera del Consiglio di amministrazione è disciplinato il funzionamento della sezione e nelle scritture contabili del Consorzio sono riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci aderenti alla sezione.

13-bis.6 Al socio aderente alla sezione che non adempia le obbligazioni assunte o contravvenga alle disposizioni statutarie relative alla medesima

nonché alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzioni pecuniarie, da un minimo di euro 100,00 (euro cento) ad un massimo di euro 1000,00 (euro mille), irrogate dal consiglio di amministrazione;

- esclusione.

13-bis.7 L'esclusione deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione e può aver luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, qualora il socio:

- non versi per due annualità consecutive il contributo per il funzionamento della sezione;

- abbia interessi contrastanti ovvero eserciti attività in concorrenza con quella della sezione;

- non adempia agli obblighi di cui al presente articolo per l'esercizio in corso, previa contestazione degli addebiti da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 14 - Recesso

14.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che non abbia concorso alle delibere riguardanti la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione nei casi di recesso;

d) che non abbia concorso alle modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

e) che non abbia concorso all'approvazione riguardante la proroga del

termine;

f) che abbia presentato le proprie dimissioni.

14.2 Il recesso non può essere parziale.

14.3 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta (60) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se i presupposti del recesso non sussistono, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

14.4 Il socio, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

14.5 Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 - Esclusione

15.1 L'esclusione del socio cooperatore è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;

b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal

precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;

d) nei casi previsti dall'articolo 2286 del Codice Civile;

e) nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma del Codice Civile;

f) che non esegua in tutto o in parte il pagamento delle azioni sottoscritte o si renda moroso nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa anche dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento da parte degli amministratori;

g) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale.

Art. 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

16.1 Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione del rapporto mutualistico.

16.2 In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera del Consiglio di Amministrazione con cui si constata i legittimi motivi del recesso.

16.3 In caso di esclusione, il rapporto mutualistico pendente si risolverà a far data dal momento in cui il provvedimento di esclusione diverrà definitivo.

Art. 17 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

17.1 Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

17.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Art. 18 - Termini di decadenza - limitazioni al rimborso - responsabilità dei soci cessati

18.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, ai sensi dell'art. 2949 del Codice Civile.

18.2 Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

18.3 I soci esclusi di cui all'art. 15 saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, dal sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni

mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

18.4 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 - Morte del socio

19.1 In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

19.2 Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO V

Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Art. 20 - Fondi di garanzia e sviluppo. Soci sovventori

20.1 La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di terzi attribuendogli la qualità di socio sovventore.

20.2 I soci sovventori possono essere nominati amministratori.

20.3 La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da

soci cooperatori.

20.4 I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di euro venticinque (euro 25,00) ciascuna.

20.5 Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 e il primo comma dell'articolo 2355 bis. La Cooperativa ha facoltà di non emettere materialmente i titoli azionari ai sensi art. 2346 cod. civ..

Art. 21 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori

21.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio e le eventuali limitazioni al diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse. Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti anche il sovrapprezzo delle azioni da emettere, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 25, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

21.2 Ciascuno dei soci sovventori può esprimere più voti in relazione all'ammontare del conferimento ma comunque non più di cinque (5) ed i voti attribuiti complessivamente ai soci sovventori non devono superare un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci.

21.3 Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di eredi di soci sovventori.

21.4 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 22 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci sovventori

22.1 Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

22.2 Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

22.3 A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

22.4 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi assegnabili ai soci cooperatori in conformità a quanto previsto dal comma 1 lettera b dell'articolo 2514 codice civile.

22.5 La delibera di emissione di cui all'articolo 21, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto.

22.6 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

22.7 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle

dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

22.8 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile ai soci sovventori il diritto di recesso spetta per le altre cause che lo legittimano a quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

22.9 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso dei soci sovventori, il rimborso delle azioni dagli stessi sottoscritte dovrà avvenire per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 23 - Azioni di partecipazione cooperativa

23.1 Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. La Cooperativa ha facoltà di non emettere materialmente i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 cod. civ..

23.2 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

23.3 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai cooperatori ed ai dipendenti

della cooperativa.

23.4 Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 22. La remunerazione delle azioni di partecipazione cooperativa sottoscritte dai soci cooperatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi assegnabili ai soci cooperatori in conformità a quanto previsto dal comma 1 lettera b dell'articolo 2514 codice civile .

23.5 Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui alla alinea del presente articolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

23.6 Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 24 - Diritti di partecipazione alle assemblee

24.1 I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci sovventori sono costituiti in Assemblea speciale.

24.2 L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

24.3 Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2376 e seguenti, Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

TITOLO VI

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 25 - Patrimonio sociale

25.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

I. dai conferimenti effettuati dai soci operatori;

II. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

III. dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile ex art. 2545 ter C.C. formata con utili di cui al successivo articolo 28;

c) dal fondo sovrapprezzo azioni, formato con le somme versate dai soci a norma del precedente art. 8.2;

d) dalla riserva straordinaria formata con utili di cui al successivo art. 28 e con l'importo delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'articolo 22.5;

f) da ogni altra riserva che l'Assemblea riterrà opportuno costituire nei limiti consentiti dalla normativa anche fiscale. Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né

all'atto del suo scioglimento. L'Assemblea dei soci potrà anche deliberare aumenti di capitale a pagamento in base alla normativa tempo per tempo vigente ed applicabile alla cooperativa. In questo caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli azionari di cui alla lettera a) del presente articolo ai sensi dell'articolo 2346 cod. civ..

25.2 Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

25.3 Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Art. 26 - Esercizio sociale e bilancio

26.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi dettati dal codice civile per le società cooperative e per quanto non previsto ed in quanto compatibili con le disposizioni dettate per le società per azioni

26.2 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggiore termine di centottanta (180) giorni quando lo richiedano particolari esigenze comprese quelle relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa o derivanti dall'obbligo del bilancio consolidato.

26.3 Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta (90) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio

sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta (180) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

26.4 Il bilancio di esercizio dovrà essere pubblicato annualmente a norma di legge.

Art. 27 - Ristorni

27.1 L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

27.2 Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera Assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 28 - Destinazione dell'utile

28.1 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) alla riserva legale indivisibile ex art. 2545 ter C.C.;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal

precedente art. 27;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:

1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

2. ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentata fino a 2 punti;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

E' in ogni caso vietato distribuire i dividendi tra i soci cooperatori in misura superiore a quella prevista dall'articolo 2514 comma 1 lettera a) codice civile.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 29 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

29.1 Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

29.2 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie

azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

29.3 Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio cooperatore può, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 30 - Trasferimento delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa

30.1 Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

30.2 Il possessore di tali azioni che intenda trasferirle deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

TITOLO VII

Governo della società

Art. 31 - Sistema di amministrazione e organi sociali

31.1 La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale previsto per le società per azioni; conseguentemente gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Comitato Esecutivo ove nominato ;

d) il Collegio dei Sindaci;

e) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa se necessaria.

Sezione I - Assemblea

Art. 32 - Convocazione

32.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Tanto le Assemblee ordinarie che straordinarie verranno convocate dall'organo amministrativo mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet del Consorzio almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso inoltre, con lo stesso preavviso, dovrà essere affisso presso la sede legale, nonché presso le agenzie del Consorzio. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i punti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione qualora la prima convocazione andasse deserta.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta (30) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno previsto per l'assemblea di prima convocazione. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ultima ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo

amministrativo e di controllo non presenti.

32.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

32.3 L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 26 del presente statuto. Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori o ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro dieci (10) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

32.4 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

32.5 Quando siano legalmente costituite, le assemblee rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle legge e dal presente statuto.

32.6 Oltre che nei casi in cui lo svolgimento di assemblee separate sia obbligatorio ai sensi del secondo comma dell'art. 2540 del Codice Civile, qualora la cooperativa abbia più di cinquecento (500) soci e l'attività venga svolta in più comuni, l'assemblea generale può essere formata dai delegati

eletti fra i soci dalle assemblee parziali convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta (50) soci. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee separate, si applicano le norme che regolano l'assemblea generale tenuto conto degli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la nomina del segretario si applica in ogni caso l'art. 37.2 del presente statuto. Le assemblee separate, presiedute dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale ed in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea. Le assemblee parziali inoltre eleggono, col sistema proporzionale, un delegato ogni venti soci intervenuti, in persona o per delega all'Assemblea; se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di venti, ed il resto superi i dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto. L'avviso di convocazione della Assemblea generale è unico e deve rispettare le medesime modalità anche nel caso di convocazione delle assemblee parziali. Nel caso di convocazione di queste ultime, l'avviso dovrà riportare sia le date di convocazione delle assemblee parziali che la data prevista per l'Assemblea generale, da tenersi almeno un giorno dopo l'ultima Assemblea parziale. Ogni delegato all'Assemblea generale è portatore di un voto. I delegati devono essere nominati fra i soci e intervengono nell'Assemblea generale con mandato vincolante.

Art. 33 - Assemblea ordinaria

33.1 L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3) elegge, tra gli aventi diritto, il Presidente, e i componenti del Consiglio di Amministrazione;

4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;

5) nomina i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;

6) nomina eventualmente il revisore contabile e/o la società di revisione cui attribuire il controllo contabile e/o la certificazione di bilancio previsti dalla legge e determina il relativo compenso e durata dell'incarico secondo la normativa tempo per tempo vigente;

7) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;

8) delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dal Consiglio di Amministrazione;

9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto;

10) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

33.2 Le votazioni si svolgono per alzata di mano con il sistema della prova e controprova.

33.3 L'Assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita

dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui previsto sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria.

Art. 34 - Assemblea straordinaria

34.1 L'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

- 1) su tutte le modifiche dello statuto sociale;
- 2) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza, compresa l'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 2521 ultimo comma del Codice Civile.

Art. 35 - Quorum costitutivi e deliberativi

35.1 L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

35.2 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia, l'Assemblea straordinaria per lo scioglimento e la liquidazione della società, la trasformazione della società e, la modifica delle norme inerenti i requisiti previsti dall'articolo 2514 cod. civ. per le cooperative a mutualità prevalente, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole di almeno un sesto (1/6) dei soci aventi diritto al voto.

Art. 36 - Diritto di voto e rappresentanza in Assemblea

36.1 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte;

36.2 Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute; nell'Assemblea generale ciascun delegato di assemblea parziale ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute dai soci deleganti e da lui stesso. Per i soci sovventori si rinvia all'art. 21 del presente statuto.

36.3 I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due (2) deleghe.

36.4 I soci sovventori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.

36.5 Si richiamano, per quanto applicabili, le norme dell'articolo 7 della Legge 17 febbraio 1971 n. 127.

Art. 37 - Presidenza dell'Assemblea

37.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da un vice-presidente ovvero in caso siano presenti i due vice presidenti da quello più anziano ed infine in caso di assenza del Presidente e di entrambi i vice presidente del Consiglio di Amministrazione, da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

37.2 La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea, su proposta del Presidente, con la maggioranza dei voti

presenti.

37.3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle assemblee nei casi previsti dalla legge deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II - Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo

Art. 38 - Elezione e composizione

38.1 Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci ed è composto da un numero di consiglieri determinato in numero di 15 (quindici) membri ove esistano soci sovventori possono far parte del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta ai 15 consiglieri eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, ulteriori da uno a cinque membri eletti da detta categoria di soci, e comunque soci sovventori che abbiano effettuato e mantengano apporti in tale veste per importi superiori ad euro cinquecentomila (euro 500.000,00). In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2544 ultimo comma del Codice Civile, agli amministratori eletti dai possessori degli strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo (1/3), non possono essere attribuite deleghe operative, né gli stessi possono far parte del Comitato Esecutivo.

38.2 Le votazioni avranno luogo per liste secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 38.3.

38.3 Al fine di garantire un'equa rappresentanza territoriale delle province in cui opera il Consorzio Agrario i membri eletti tra i soci cooperatori o tra gli amministratori degli enti soci cooperatori (in caso di società di persone o persone giuridiche) devono essere scelti in numero pari a quattro (4) tra

quelli che risiedano o le cui imprese hanno sede dell'attività nella provincia di Livorno, in numero pari a quattro (4) tra quelli che risiedano o le cui imprese hanno sede dell'attività nella provincia di Viterbo e/o Rieti ed in numero pari a sette (7) tra quelli che risiedano o le cui imprese hanno sede dell'attività nella provincia di Grosseto. Nella medesima proporzione di cui sopra i candidati alle cariche di amministratori dovranno essere inseriti ed individuabili nelle liste di seguito indicate. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista deve indicare il nome del candidato presidente e degli altri candidati alla carica di consiglieri di amministrazione. Le liste, per essere valide, devono riportare un numero complessivo di candidati pari a quindici (15) unità. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede del Consorzio almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la prima assemblea parziale. Di tutte le liste presentate il Presidente cura l'affissione, senza indugio, in modo visibile presso tutte le unità locali o le altre dipendenze e/o rappresentanze del Consorzio (agenzie, filiali, succursali, magazzini, depositi ecc.). Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista dovrà essere presentata per iscritto presso la sede del Consorzio da almeno cento (100) soci e dovrà essere sottoscritta anche da tutti i candidati in lista. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per le rispettive cariche. Ogni socio avente diritto al voto può votare una sola lista. Risulteranno eletti rispettivamente Presidente e consiglieri, coloro che sono iscritti in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

38.4 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza: non possono essere eletti ovvero, se eletti decadono tutti coloro che intrattengono un rapporto di lavoro continuativo retribuito con la società disciplinato dall'art 409 c.p.c., o qualsiasi altro rapporto di natura collaborativa professionale o di agenzia ovvero che esercitano in proprio attività in concorrenza con quelle esercitate dalla società.

38.5 Le firme dei soci presentatori e dei candidati, oltre che nelle forme di legge, potranno essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato appositamente designato.

38.6 Ai soci sovventori sono riservate liste autonome e separate da quelle dei soci cooperatori ordinari.

Relativamente alle liste dei soci sovventori si applicano le medesime modalità di presentazione e votazione previste per i soci cooperatori ordinari, salvo per quanto riguarda il numero dei presentatori.

38.7 Il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri determinando i limiti della delega e le modalità di rendiconto. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, Codice Civile nonché i poteri in materia

di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Neppure sono delegabili le decisioni inerenti tutti i rapporti mutualistici con i soci e le altre materie vietate dalla legge. Sono altresì devolute alla competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni, sul conferimento, sulla cessione o sull'acquisto di rami d'azienda oppure sull'acquisto di intere aziende, sulla costituzione o l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. In ogni caso è fatto divieto al Consiglio di Amministrazione di cedere l'intera azienda salvo specifica delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci da assumersi con la maggioranza prevista per lo scioglimento della società. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può in qualunque tempo impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega .

Art. 39 - Rappresentanza legale

39.1 La firma e la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, sono affidate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento, ai vice presidenti secondo quanto disposto nel successivo articolo 44 o ai componenti del Comitato Esecutivo cui venga espressamente attribuita.

Art. 40 - Durata in carica, limiti alla rieleggibilità, cumulo di incarichi, compensi.

40.1 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

40.2 Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a gettoni

di presenza nella misura stabilita dall'Assemblea oltre ai rimborsi spese a piè di lista per le spese sostenute e/o anticipate in ragione dell'Ufficio. L'Assemblea può eventualmente determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 41 - Riunioni e competenze

41.1 Il Consiglio di Amministrazione è di norma convocato dal presidente. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato immediatamente quando ne è fatta richiesta dai due terzi dei consiglieri in carica secondo l'ordine del giorno contenuto nella richiesta di convocazione. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei sindaci oppure tramite raccomandata a mani con referto di consegna o con telefax o posta elettronica, o posta elettronica certificata al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti a mezzo raccomandata a mani con referto di consegna o telegramma o fax o posta elettronica o posta elettronica certificata almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente costituite quando vi intervengono la maggioranza degli amministratori in carica. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio-videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il

Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi salvo che si debba deliberare su questioni personali dei consiglieri e sia per tale motivo richiesto espressamente il voto segreto da almeno un terzo dei consiglieri stessi.

41.2 Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

41.3 Il Consiglio di Amministrazione, approva l'organigramma aziendale, nomina necessariamente due vice presidente e nomina qualora ritenuto opportuno, figure direttive cui affidare specifici incarichi. Il Consiglio di amministrazione, determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Può altresì impartire direttive ad eventuali organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

41.4 Al Consiglio di Amministrazione competono, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione Assembleare nei casi previsti dal presente statuto.

41.5 In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera:

- sui regolamenti interni del Consorzio diversi da quelli previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2521 del Codice Civile e sui contratti collettivi con i dipendenti;

- sulle quote associative annue a carico dei soci iscritti alla sezione d'attività

"Organizzazione di Prodotto" da proporre all'Assemblea ordinaria;

- sulla nomina, sospensione, rimozione del direttore;

- sugli acquisti e sulle vendite dei beni immobili e diritti reali immobiliari. In tal caso per acquisti e vendite di importo superiore ad euro trecentomila (euro 300.000,00) la delibera dovrà essere assunta con una maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei consiglieri presenti all'adunanza;

- sulla istituzione di oneri reali immobiliari. In tal caso per l'assunzione di impegni di tale tipo o la costituzione di garanzie reali per importo superiore ad euro trecentomila (euro 300.000,00) la delibera dovrà essere assunta con una maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei consiglieri presenti all'adunanza;

- sulla cessione e acquisti di ramo d'azienda. In tal caso per cessioni/acquisti aventi un corrispettivo di importo superiore ad euro trecentomila (euro 300.000,00) la delibera dovrà essere assunta con una maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei consiglieri presenti all'adunanza;

- sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei soci o la conversione della posizione associativa ai fini della partecipazione alla "Organizzazione di Prodotto".

41.6 Il Consiglio di Amministrazione in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve, nella relazione prevista dall'articolo 2428 cod. civ., indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

41.7 Con riferimento alle sezioni di attività di cui al precedente articolo 7-bis il Consiglio di amministrazione:

- nomina il Comitato di gestione della sezione costituito, oltre che dal Presidente del C.d.A., da 1 a 3 membri scelti tra i suoi componenti che siano

anche soci aderenti alla sezione di attività e da 1 a 4 scelti tra i soci aderenti alla sezione;

- predispone i programmi operativi;

- delibera la costituzione di fondi di esercizio per il conseguimento degli scopi della sezione alimentati da contributi degli aderenti e di enti pubblici.

- applica le sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti dai soci aderenti.

Art. 42 - Sostituzione degli amministratori

42.1 Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386, comma 1 del codice civile purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

42.2 Se viene a cessare il Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero consiglio di Amministrazione dovrà ritenersi automaticamente decaduto; in tal caso l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale nel frattempo potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

42.3 L'amministratore che senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica. In tal caso il medesimo verrà sostituito a norma dei precedenti paragrafi 42.1. e 4.2.

Art. 43 - Comitato Esecutivo - compiti, mansioni

43.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone di un minimo di tre e di un massimo di sette membri, dei quali fanno parte il Presidente e i due vice presidenti del Consiglio di Amministrazione, restando elettive le cariche rimanenti. I membri elettivi vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

43.2 In caso di vacanza di posti durante l'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione. Al comitato esecutivo spettano le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dagli articoli 38.7 e 41.3 del presente statuto.

43.3 Il Comitato Esecutivo è convocato dal presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento, da uno dei due vicepresidenti. La convocazione deve avvenire, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza a tutti i componenti del Comitato ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, la convocazione, con i medesimi contenuti e destinatari, può essere fatta a mezzo telegramma, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta è comunque valida in caso di presenza della totalità dei componenti. I membri del Comitato Esecutivo hanno diritto a gettoni di presenza nella misura stabilita per le sedute del Consiglio di Amministrazione.

43.4 Il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente e, in caso di assenza, quello del Vice Presidente incaricato di svolgere in tale occasione la funzione di Presidente della seduta.

43.5 I compensi spettanti al Comitato esecutivo sono deliberati dall'Assemblea oppure dal Consiglio di Amministrazione qualora l'Assemblea abbia determinato un compenso cumulativo per tutti gli organi sociali a norma dell'articolo 40.2 ultimo comma che precede.

Art 44 – Presidenza

44.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, ai due vice presidenti anche in via disgiuntiva o a un membro del consiglio di amministrazione nonché, a mezzo di speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

44.2 Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano ai due vice-presidenti i quali potranno agire anche disgiuntamente. Al presidente, compete un'indennità di carica da determinarsi dall'Assemblea. Con le medesime modalità potrà essere eventualmente attribuita dall'Assemblea un'indennità di carica anche ai due vicepresidenti.

Sezione III - Collegio sindacale e controllo contabile.

Art. 45 - Collegio sindacale e controlli

45.1 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

45.2 L'Assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

45.3 Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

45.4 Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed inoltre esercita pure il controllo contabile di cui all'articolo 2409 bis cod. civ. quando: i) il Consorzio non si avvalga del controllo contabile esterno di cui al successivo paragrafo 45.6; ii) il Consorzio non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio; iii) il Consorzio non sia comunque tenuto alla redazione del bilancio consolidato. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407c.c..

45.5 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

45.6 In mancanza dei presupposti che obbligano alla nomina del Collegio Sindacale ai sensi del precedente paragrafo 45.4 e che consentono la possibilità di attribuire ai sindaci il controllo contabile, o nel caso in cui pur nominato il collegio sindacale non sia comunque attribuito a tale organo il controllo contabile ai sensi art. 2409 bis cod. da parte dell'Assemblea, tale controllo contabile verrà esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritti del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 46 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 47 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;

b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente

rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;

c) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

Art. 48 - Clausola arbitrale

48.1 Fatta eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del P.M., tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere Assembleari, nonché le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, e sindaci, saranno devolute all'esclusiva decisione di un Collegio. Il Collegio sarà nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto sempre secondo le previsioni dello Statuto Regolamento della stessa.

48.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente clausola, l'arbitrato si svolgerà secondo lo Statuto- Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto.

48.3 L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819 primo comma del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829 primo comma e 831 dello stesso codice .

Art. 49 - Direzione

Il direttore ha le funzioni e responsabilità di cui all'articolo 2396 cod. civ.. In particolare il direttore sorveglia e regola tutti i servizi ed uffici ed è il capo del personale. Egli cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del

Consiglio di Amministrazione; cura inoltre la regolarità delle gestioni commerciali, industriali, agricole, amministrative e finanziarie del Consorzio in conformità alle decisioni oppure alle direttive generali impartitegli dagli Organi Competenti. Provvede alla organizzazione dei servizi e degli Uffici della sede centrale e delle dipendenze periferiche, anche disponendo trasferimenti di personale. Firma singolarmente tutti gli atti, contratti, documenti e corrispondenza del Consorzio relativi agli affari del Consorzio stesso in esecuzione delle decisioni e direttive di massima del Consiglio di Amministrazione nonché, la girata delle cambiali e dei diversi titoli di credito, l'emissione degli assegni e le quietanze ordinarie. Partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo e ne è segretario salvo diversa decisione dell'organo stesso. I dirigenti sostituiscono, in caso di assenza o altro impedimento, il direttore con i suoi stessi poteri, secondo designazione del Presidente.

Art. 50 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 25 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 26, 28 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 47 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare corretti regolamenti sottoponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno

essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile sulle società per azioni."

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 51

Al fine di favorire una migliore integrazione delle strutture aziendali del Consorzio Agrario Provinciale di Viterbo società cooperativa (società incorporata), con quelle del Consorzio Agrario del Tirreno società cooperativa (società incorporante - già Consorzio Agrario della Maremma Toscana società cooperativa) e tra i soci delle medesime società, all'esito della fusione delle stesse, si prevede un periodo transitorio durante il quale, in parziale deroga alle norme statutarie di cui ai precedenti titoli del presente statuto, vale la disciplina di cui al presente titolo.

Art. 52

Il Periodo Transitorio di cui all'art. 51 decorre, dal momento in cui la fusione ha effetto ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., sino al 30 giugno 2016, ovvero, sino alla diversa data in cui dovesse essere rinnovato integralmente il Consiglio di Amministrazione in carica dalla data di effetto della fusione nella composizione risultante in forza delle previsioni di cui al successivo art. 53 del presente Statuto.

Per tutto quanto non espressamente derogato dalle norme del presente Titolo restano pienamente efficaci e trovano immediata applicazione le previsioni contenute nello Statuto, al quale integralmente si rinvia per le parti non incompatibili con le presenti disposizioni.

Art. 53

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario del Tirreno società cooperativa (già Consorzio Agrario della Maremma Toscana società cooperativa) in carica al momento della fusione con il Consorzio Agrario di Viterbo società cooperativa rimane in carica fino alla sua naturale scadenza, coincidente con il termine del Periodo Transitorio di cui ai precedenti artt. 51 e 52.

La sua composizione è, tuttavia, ampliata, per il solo Periodo Transitorio di cui ai precedenti artt. 51 e 52, a numero 24 (ventiquattro) membri.

I 9 (nove) nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione sono individuati nei componenti il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario Provinciale di Viterbo società cooperativa in carica al momento della stipula dell'atto di fusione.

Gli amministratori nominati ai sensi dei precedenti commi scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 54

Il Consiglio di Amministrazione, nella composizione di cui al precedente articolo 53, anche al fine di garantire la più ampia rappresentatività di tutti gli ambiti territoriali di riferimento del Consorzio Agrario del Tirreno società cooperativa provvede ad eleggere tra i propri componenti, in aggiunta ai Vice Presidenti del Consorzio Agrario della Maremma Toscana società cooperativa, già in carica alla data di effetto della fusione, un ulteriore vicepresidente individuato in colui che ricoprirà la carica di presidente del Consorzio Agrario di Viterbo alla data della stipula dell'atto di fusione.

La Presidenza della società risultante dalla fusione rimane in capo al soggetto

che riveste tale carica all'atto della fusione.